



## News e informative

# FATTURA ELETTRONICA – CHIARIMENTI STAMPA SPECIALIZZATA

Di seguito si riportano alcuni chiarimenti in merito alla fatturazione elettronica, forniti dalla stampa specializzata.

### **L'ipotesi di detrazione indebita per utilizzo di fattura cartacea**

Domanda - Il cedente emette il 21 aprile, in luogo della FE, una fattura cartacea. Il cessionario per distrazione pur non avendo la FE, sulla base della fattura cartacea detrae l'imposta nella liquidazione del 16 maggio. Nel caso in cui il cessionario riceva la FE il 13 maggio e provveda entro il 15 maggio a stornare la registrazione precedente e annotare la FE nel registro dell'articolo 25 sarà sanzionabile?

Risposta – La detrazione operata in assenza di ricezione di FE è indebita, tuttavia, la sanzione non è applicabile se, la FE sarà ricevuta nel termine della liquidazione in cui la detrazione è esercitata.

### **Stop allo spesometro**

Domanda - Le fatture emesse da minimi, forfettari nonché in regime di vantaggio, verso operatori Iva residenti e stabiliti non sono più soggette ad alcuna forma di comunicazione?

Risposta – A partire dal 1° gennaio 2019, non vi è più obbligo di comunicazione c.d. spesometro per le fatture ricevute da soggetti in regime forfettario o di vantaggio. Permane l'obbligo di comunicazione delle sole operazioni transfrontaliere ovvero quelle da o verso soggetti non residenti e non stabiliti in Italia

### **Anche le autofatture per gli omaggi passano dallo Sdl**

Domanda - Le autofatture emesse per omaggi rientrano nella fattispecie dell'obbligo di FE dal prossimo 1° gennaio 2019? Se sì, sono previsti particolari documenti?

Risposta - Le fatture per omaggi vanno emesse come FE e inviate allo Sdl.

### **Autofatture in reverse charge**

Domanda - Le autofatture fatte in caso di reverse charge vanno inviate allo Sdl? Se le autofatture hanno la stessa numerazione delle fatture attive (che invio allo Sdl) posso conservare le autofatture cartacee e le fatture B2B in modalità digitale?

Risposta – In merito al reverse charge nel caso di acquisti intraUE e acquisti di servizi extraUE, il soggetto residente o stabilito in Italia, deve comunicare i dati delle fatture con il c.d. esterometro. Nel caso, invece, di acquisti in Italia per i quali si riceve FE ex articolo 17, D.P.R. 633/1972, è necessaria l'integrazione e l'annotazione della fattura. Si ricorda come chiarito con la circolare n. 13/E/2018 che una modalità alternativa all'integrazione della fattura è la predisposizione di un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, e da inviare allo Sdl, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della stessa (autofattura).

### **La fatturazione delle coop per conto dei soci**

Domanda - In presenza di soggetti che emettono la fattura per conto di altri soggetti come nel caso delle cooperative, i soggetti emittenti sono anche destinatari della fattura. Si chiede se il cedente possa ricevere la fattura emessa per suo conto nella sua area riservata e l'acquirente-emittente glielo comunica con modalità estranee allo Sdl.

Aderente a:



Risposta - Nel caso di fattura emessa dal cessionario/committente per conto del cedente/prestatore, se la FE riporta l'indirizzo telematico del cedente/prestatore, lo SdI consegnerà a tale indirizzo la fattura, salvo il caso in cui il cessionario/committente abbia utilizzato il servizio di registrazione presente nel portale Fatture e Corrispettivi.

#### **Fatture per passaggi interni con regole ordinarie**

Domanda - Le fatture relative ai passaggi interni seguono le regole ordinarie e quindi vengono trasmessi all'emittente mediante SdI?

Risposta – Sì.

#### **Niente e-fatture fuori campo**

Domanda - Sono obbligato a inviare le fatture fuori campo Iva?

Risposta - Per le operazioni fuori campo Iva, la normativa stabilisce che l'operatore non è tenuto a emettere fattura.

#### **Ammessi più indirizzi pec**

Domanda - L'impresa, anziché utilizzare l'indirizzo pec iscritto al Registro Imprese (che rappresenta l'equivalente "elettronico" dell'indirizzo "fisico" della sede legale) può dotarsi di un altro indirizzo pec da destinare esclusivamente alla FE (per tutte le fatture sia da emettere che da ricevere)? E se sì ha lo stesso valore fiscale/legale?

Risposta - Il provvedimento del 30 aprile 2018 e le relative specifiche tecniche ammettono la possibilità di utilizzare più "indirizzi telematici", quindi anche più pec, anche diverse da quella legale registrata in Ini-pec. Peraltro, l'operatore Iva residente o stabilito può scegliere anche di trasmettere e/o ricevere le sue fatture attraverso l'indirizzo telematico (ad esempio pec) del suo intermediario o di un soggetto terzo che offre servizi di trasmissione e ricezione delle FE, senza necessità di comunicare alcuna "delega" in tal senso all'Agenzia delle entrate. Lo SdI, come un postino, si limita a recapitare le FE all'indirizzo telematico (come la pec) che troverà riportato nella FE salvo che l'operatore Iva che appare in fattura come cessionario/committente non abbia preventivamente "registrato" nel portale "fatture e corrispettivi" l'indirizzo telematico (pec o codice destinatario) dove intende ricevere di default tutte le fatture elettroniche trasmesse dai suoi fornitori.

#### **Obbligo di FE solo dal 1° gennaio 2019**

Domanda - Come dobbiamo trattare le fatture di acquisto datate 2018 ma ricevute nel 2019, non in formato elettronico, ma cartacee oppure via mail?

Risposta – Posto che l'obbligo di FE si applica alle fatture emesse a decorrere dal 1° gennaio 2019, se una fattura è trasmessa nel 2018 in formato cartaceo e ricevuta nel 2019, la stessa non sarà soggetta a obbligo di FE.

#### **Senza FE trasmessa obbligo di autofattura per la detrazione**

Domanda - Dal 2019, se un fornitore non invierà la fattura elettronicamente, il contribuente perderà la possibilità di detrarre l'Iva? Sarà comunque tenuto a pagare l'importo pattuito?

Risposta – In mancanza di trasmissione della FE allo SdI il cessionario/committente titolare di partita Iva, non disporrà di un documento per esercitare la detrazione di imposta, dovrà richiedere al fornitore l'emissione della FE via SdI e, in mancanza, emettere autofattura ex articolo 6, comma 8, D.Lgs. 471/1997.

#### **Ammessa la FE differita**

Domanda - Nell'ambito della FE è possibile l'uso della fattura differita?



Risposta – La normativa in merito alla fatturazione differita non è stata modificata, conseguentemente sarà possibile emettere una FE differita entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o prestazioni di servizi.

#### **Condominio come consumatore finale**

Domanda - Dal 1° gennaio 2019 quali sono gli obblighi in termini di FE a carico di amministratore e condomini?

Risposta - Il condominio non è un soggetto titolare di partita Iva e non emette fattura. Gli operatori Iva residenti o stabiliti che emetteranno fattura nei confronti di un condominio saranno tenuti a emettere FE via SdI considerando il condominio alla stregua di un "consumatore finale".

A tal fine sarà necessario:

- nel compilare la FE riportare il codice fiscale del condominio nel campo dell'identificativo fiscale CF del cessionario/committente;
- valorizzare il campo "codice destinatario" della FE con il codice convenzionale "0000000" e invieranno la fattura elettronica al SdI;
- consegnare una copia della FE trasmessa – in formato analogico o elettronico – al condominio.

#### **Obbligo di FE anche verso i privati**

Domanda - I professionisti dal 2019 saranno obbligati a emettere FE anche ai cittadini senza partita Iva. Il cliente può pretendere di ricevere comunque la versione cartacea o in formato pdf? Se fornisce la pec, gli si deve inviare a quell'indirizzo la fattura elettronica oppure è tenuto a scaricarla dallo SdI?

Risposta – Come stabilito dall'articolo 1, D.Lgs. 127/2015, l'operatore Iva residente o stabilito è obbligato a emettere la FE anche nei rapporti con i privati consumatori finali (B2C) e a consegnare agli stessi una copia, della FE emessa, in formato analogico o elettronico salvo che il cliente non rinunci ad avere tale copia.

#### **Si considera emessa la FE con partita Iva cessata**

Domanda - Nel caso in cui un fornitore invia una fattura verso una partita Iva inesistente o cessata il SdI scarta questa fattura?

Risposta – La FE che riporta un numero di partita Iva ovvero un codice fiscale del cessionario/committente inesistente in Anagrafe tributaria, è scartata. La Fe che riporta un numero di partita Iva cessata ovvero un codice fiscale di un soggetto deceduto ma entrambi esistenti in Anagrafe tributaria, sarà considerata emessa ai fini fiscali.

#### **Per le contestazioni di merce mai ricevuta non si utilizza mai lo SdI**

Domanda - Nel caso riceva una fattura per merce mai acquistata, cosa devo fare?

Risposta - Il cessionario che riceve una fattura per una partita di merce mai ricevuta può rifiutarla o contestarla comunicando direttamente con il cedente ma mai tramite SdI.

#### **Utilizzo dei campi facoltativi per il numero della lettera di intento**

Domanda - Siamo una società di capitali, fornitrice di un esportatore abituale. Vorremmo sapere dove dobbiamo indicare sulla fatturazione elettronica il numero e la data della dichiarazione d'intento ricevuta.

Risposta – Il numero della lettera di intento può essere inserito nella FE utilizzando i campi facoltativi relativi ai dati generali della fattura.

#### **Il registro delle deleghe**

Domanda - Perché e con quali modalità occorre tenere il registro delle deleghe?

Risposta – Il registro delle deleghe può essere tenuto con qualsiasi modalità, anche in formato elettronico (in forma tabellare o foglio elettronico), e richiede la compilazione dei campi previsti nel provvedimento.

Aderente a:



Eventuali moduli già acquisiti dai clienti prima del 5 novembre (data di approvazione dei nuovi modelli) e non ancora presentati possono essere registrati con data 5 novembre, inserendo nel registro una annotazione sul fatto che l'acquisizione della delega è avvenuta prima della data di emanazione del provvedimento.

### **Originale all'Agenzia delle entrate**

Domanda - Ho acquisito prima del 5 novembre un modulo contenente il conferimento della delega sia ai servizi di fatturazione elettronica sia alla consultazione del cassetto fiscale. Non potendo comunicare in via telematica con le nuove modalità approvate la delega al cassetto fiscale, in caso di presentazione del modulo in ufficio (per il solo cassetto fiscale) come mi devo comportare in relazione alla conservazione dell'originale?  
Risposta – Nel caso di acquisti di moduli contenenti il conferimento della delega alla FE e alla consultazione del cassetto fiscale antecedenti il 5 novembre, sarà l'Agenzia delle entrate a conservare il modulo in originale rilasciando ricevuta e nel registro delle deleghe potrà annotarsi che il modulo in originale è conservato presso l'ufficio dell'Agenzia delle entrate dove è stato presentato.

### **I modelli Intra**

Domanda - Si chiede se, con l'introduzione della FE a partire dal prossimo 1° gennaio 2019, per le cessioni in ambito comunitario resta obbligatoria la presentazione del modello INTRA ovvero se il fornitore italiano emette la fattura con indicazione della sigla XXXXXXXX, in quanto destinatario non residente, resta comunque obbligatorio il detto adempimento.

Risposta – Tenuto conto dell'obbligo di comunicazione delle fatture transfrontaliere ai fini Intrastat restano validi:

- l'obbligo di comunicazione mensile dei modelli INTRA 2-bis resta in capo – ai soli fini statistici – ai soggetti passivi che hanno effettuato acquisti di beni intracomunitari per importi trimestrali pari o superiori a 200.000 euro;
- l'obbligo di comunicazione mensile dei modelli INTRA 2-quater resta in capo – ai soli fini statistici – ai soggetti passivi che hanno effettuato acquisti di servizi intracomunitari per importi trimestrali pari o superiori a 100.000 euro.

### **Il conferimento della delega**

Domanda - Il conferimento delle deleghe anche per utilizzo dei servizi di FE deve essere sottoscritto dal contribuente e consegnato anche da un intermediario; si chiede quale sia la procedura, giacché alcuni uffici periferici chiedono la presentazione di una procura ad hoc e l'attestazione in calce al modello che la firma è originale da parte dello stesso intermediario.

Risposta - Le procedure per il conferimento della delega ai servizi di fatturazione elettronica messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate nel portale "fatture e corrispettivi" sono quelle definite con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 291241 del 5 novembre scorso, disponibile anche nell'area tematica della FE accessibile dalla home page del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

### **Sezionali e numerazione delle fatture**

Domanda - In vigore del D.M. 23 gennaio 2004 in presenza di alcune FE, per evitare di dover conservare anche quelle cartacee in modo sostitutivo, era stata individuata la possibilità di adottare numerazioni e/o annotazioni sezionali delle FE (circolare n. 36/E/2006 § 5.3, risoluzioni n. 161/E/2007 e n. 267/E/2007). Il D.M. 17 giugno 2014, a differenza del precedente decreto del 2004, non richiede espressamente l'obbligo di operare, per periodo d'imposta, la medesima modalità di conservazione per tutti i documenti rientranti nella

Aderente a:



medesima categoria. Ferma restando la facoltà per il contribuente, è corretto ritenere quindi che la suddetta adozione di sezionali non è più obbligatoria al fine di evitare di ricadere nell'obbligo di conservare in modo sostitutivo anche le fatture analogiche?

Risposta - In linea con la piena equiparazione tra fattura analogica ed elettronica, i contribuenti non sono tenuti ad adottare registri sezionali/sotto sezionali ai fini della registrazione e della conservazione delle FE e analogiche, potendo avvalersi di modalità di conservazione sia elettroniche - obbligatorie per le FE ai sensi dell'articolo 39, D.P.R. 633/1972 – sia analogiche. Inoltre, la numerazione delle FE e di quelle analogiche può, come già chiarito dalla risoluzione n. 1/E/2013, proseguire ininterrottamente, a condizione che sia garantita l'identificazione univoca della fattura, indipendentemente dalla natura analogica o elettronica.

#### **La conservazione da parte dell'Agenzia delle entrate**

Domanda – È previsto che per la conservazione per 15 anni delle fatture XML da parte dell'Agenzia delle entrate è necessario sottoscrivere un accordo di durata triennale, rinnovabile. Il rinnovo non è attualmente tacito e quindi l'Agenzia delle entrate prevede un sistema di “allarme” prima della scadenza? E se il contribuente dimentica il rinnovo, quali sono le conseguenze? È possibile ratificare comunque l'allungamento della gestione di conservazione?

Risposta - Il servizio di conservazione elettronica dell'Agenzia delle entrate permette la conservazione per 15 anni. È necessaria la stipula di una convenzione di durata triennale allo scadere della quale occorrerà una nuova sottoscrizione. Qualora l'operatore rinnovi in ritardo la predetta convenzione, una volta sottoscritta nuovamente la stessa, potrà portare in conservazione manualmente – mediante upload sempre nel portale “Fatture e Corrispettivi” – le singole fatture elettroniche emesse e ricevute nel lasso di tempo scoperto dalla convenzione stessa.

#### **La detrazione Iva**

Domanda - Risulta tuttora vigente il D.P.R. 100/1998 che permette di portare in detrazione l'Iva emergente dalle fatture registrate riferibili al periodo precedente (mese o trimestre) entro il termine della liquidazione riferibile al detto periodo. Stante i tempi fisiologici del SdI, quindi, una fattura di acquisto del mese gennaio, pervenuta nei primi giorni di febbraio, può partecipare alla liquidazione del mese di gennaio?

Risposta - Una FE di acquisto che riporta la data del 30 gennaio 2019, ricevuta dallo SdI il giorno 1° febbraio 2019, darà diritto alla detrazione dell'Iva con riferimento al mese di gennaio posto che l'articolo 14, D.L. 119/2018 ha stabilito che entro il giorno 16 di ogni mese può essere esercitato il diritto alla detrazione relativamente ai documenti ricevuti e annotati entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

#### **Agricoltori in regime di esonero**

Domanda - Un agricoltore che si avvale del regime di esonero e che splafona è soggetto alle sanzioni per omessa fatturazione perché non ha trasmesso le fatture allo SdI?

Risposta – in nessun caso, il regime speciale Iva applicabile ai produttori agricoli muta in corso d'anno obbligandoli all'emissione di FE.

#### **I contribuenti in regime di vantaggio**

Domanda - Nel caso di superamento in corso d'anno di più del 50% del volume di 30.000 euro scatta l'obbligo di assoggettare a Iva le operazioni anche precedentemente effettuate. Come va coordinata tale situazione con i nuovi obblighi di fatturazione attraverso il SdI, in particolare nel caso in cui – in via facoltativa – detto contribuente abbia già emesso fattura elettronica (anziché analogica) ma non soggetta a Iva (N2)?



Risposta - L'operatore dovrà emettere una nota di variazione elettronica che riporti l'ammontare dell'Iva non addebitata nella originaria FE. Dal punto di vista tecnico, si precisa che per la nota di variazione si può utilizzare la "fattura semplificata". In particolare, sarà necessario:

- inserire gli estremi della fattura che si vuole rettificare (blocco 2.1.2 della rappresentazione tabellare della fattura), per non violare il controllo sull'importo massimo;
- valorizzare il dato dell'importo (elemento 2.2.2 della rappresentazione tabellare della fattura) e il dato dell'imposta (elemento 2.2.3.1) entrambi con l'importo della variazione;
- non valorizzare il dato dell'aliquota (elemento 2.2.3.2 della rappresentazione tabellare).

### **Moduli polivalenti**

Domanda - Quale sarà la sorte, dal 2019, dei moduli polivalenti delle ricevute/fatture fiscali acquistati presso le tipografie autorizzate e adottati in molti settori (alberghi, ristoranti, artigiani che prestano servizi in locali aperti al pubblico o presso i clienti e quant'altro)?

Risposta - L'articolo 1, comma 3, D.Lgs. 127/2015 ha stabilito che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente FE utilizzando il SdI. Conseguentemente, coloro che ancora utilizzano la "fattura-ricevuta", dovranno emettere esclusivamente fatture elettroniche via SdI. I predetti stampati fiscali potranno essere utilizzati eventualmente solo dagli operatori esonerati dall'obbligo di FE sempre ai sensi dell'articolo 1, comma 3, D.Lgs. 127/2015.

### **Le operazioni prive di controparte**

Domanda - I nuovi obblighi 2019 di FE regolamentati dal provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 riguardano anche le operazioni prive di controparte? Ci si riferisce, ad esempio, al caso dell'autoconsumo dell'imprenditore individuale, ovvero all'autofattura per passaggi interni fra contabilità separate.

Risposta - Le fatture utilizzate per documentare l'autoconsumo o il passaggio tra contabilità separate devono essere FE inviate al SdI.

### **Cessionari e/o committenti esteri**

Domanda - Secondo la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 13/E/2018, non è incompatibile con la decisione del Consiglio del 16 aprile 2018 la possibilità di indirizzare la FE a cessionari e/o committenti "non residenti identificati in Italia", sempre che sia assicurata loro, su richiesta, la possibilità di ottenere copia cartacea del documento. Al riguardo, si chiede di precisare se la FE nei confronti di soggetti esteri identificati in Italia sia obbligatoria oppure facoltativa. Si chiede, inoltre, se i predetti soggetti siano tenuti ad attrezzarsi per poter ricevere la fattura elettronica (attivazione codice destinatario, apertura pec, abilitazione Fisconline per accedere al cassetto fiscale) e, in caso di risposta affermativa, se debbano procedere alla conservazione elettronica ai sensi del D.M. 17 giugno 2014, oppure possano limitarsi a richiedere al fornitore la copia cartacea.

Risposta - Dal 1° gennaio 2019 i soggetti passivi Iva residenti e stabiliti in Italia hanno l'obbligo di emettere le FE via SdI anche nei confronti degli operatori consumatori finali (B2C), nei confronti degli operatori che rientrano nel regime di vantaggio e in quello forfettario e anche nei confronti dei soggetti identificati. Tali FE saranno rese disponibili nelle aree riservate dei cessionari/committenti. Gli operatori che rientrano nel regime di vantaggio o nel regime forfettario e gli operatori identificati (anche attraverso rappresentante

Aderente a:



fiscale) in Italia non hanno, invece, l'obbligo di emettere le fatture elettroniche e di conservarle elettronicamente.

**La fatturazione differita**

Domanda - Ai sensi dell'articolo 21, comma 4, lettera a), D.P.R. 633/1972, è possibile ricorrere alla c.d. fattura differita anche per “le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione”. Si chiede di conoscere il parere dell'Agenzia delle entrate in merito alla idoneità di documenti quali la c.d. “fattura proforma” (o “avviso di parcella”), riportanti la descrizione delle prestazioni fornite, a supportare il differimento dell'emissione della fattura al giorno 15 del mese successivo a quello dell'incasso del corrispettivo.

Risposta - Come previsto dall'articolo 21, comma 4, lettera a), D.P.R. 633/1972, è possibile emettere fatture differite per le prestazioni di servizi: un documento come la c.d. “fattura proforma”, contenente la descrizione dell'operazione, la data di effettuazione e gli identificativi delle parti contraenti, può certamente essere idoneo a supportare il differimento dell'emissione della FE.

Brescia, 29 novembre 2018

**per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:**  
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email [fiscale.tributario@apindustria.bs.it](mailto:fiscale.tributario@apindustria.bs.it)